



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 63/2018 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott.ssa Maddalena Bassi	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore

nella causa iscritta al **N. 63/2018 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 3.1.2018 da:

████████████████████ (c.f. ████████████████████) con l'avv. FAVARETTO GIULIA,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA (c.f. 94026160278), con il funzionario delegato dott. ROCCOBERTON ANTONELLO,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, nato a ████████████████████ (Nigeria) il ██████████ ha impugnato il provvedimento del 20.11.2017, notificato il 4.12.2017, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il



Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli ha dedotto di aver fatto parte del movimento IPOB, per l'indipendenza della Regione del Biafra, dapprima come simpatizzante, poi dal 2009 come membro e infine dal 2011 come segretario, e che l'atteggiamento del governo nigeriano nei confronti degli appartenenti a tale movimento è negativo.

Nel 2015 era stato arrestato senza motivo ed era rimasto in carcere cinque giorni, di cui tre senza cibo né acqua, e in data 10.2.2016 aveva preso parte ad una manifestazione di protesta, durante la quale le forze di polizia aveva sparato sui partecipanti.

Successivamente a tale manifestazione, su consiglio di un amico, scappò in quanto le forze dell'ordine avevano cominciato a chiedere informazioni sul suo posto di lavoro e avevano perquisito casa sua, creando preoccupazione nei familiari.

In caso di ritorno nel suo Paese, teme di essere arrestato a tempo indeterminato, in quanto la sua posizione è ancora nelle mani della polizia.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che il ricorrente aveva riferito in maniera eccessivamente generica del movimento IPOB, del modo con il quale era entrato a far parte di esso, del periodo trascorso in carcere, di quanto accaduto nel corso della manifestazione e delle indagini che sarebbero state effettuate nei suoi confronti.

Il ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che egli si era richiamato ad una memoria prodotta prima dell'audizione, a cui egli aveva fatto integrale rinvio, e in cui era meglio spiegata la sua vicenda personale nonché cosa era successo durante la manifestazione del 16.2.2016. Inoltre, l'Amministrazione resistente non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva della Nigeria, caratterizzata da violenza diffusa.

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo



di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*” (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;



c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).



Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non aveva accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti "*gravi motivi di carattere umanitario*" dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

Entrambe le disposizioni, come si è anticipato, sono state modificate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che ha a decorrere dal 5.10.2018 ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo ha sostituito con dei permessi di soggiorno c.d. "speciali" da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, c.d. "protezione speciale").

Il legislatore ha, dunque, sostituito la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative.

Il principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., tuttavia, non consente di applicare al caso di specie le nuove norme introdotte dal d.l. n. 113/2018 e pertanto la domanda di protezione umanitaria del ricorrente dovrà essere valutata sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 che sopra si è riportata dell'interpretazione che di tali disposizioni è stata e verrà data dalla giurisprudenza.

In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di



vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Fino all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 nel nostro ordinamento mancava un elenco tassativo delle ipotesi di vulnerabilità, per cui ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

- a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);
- b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);
- c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito convivente;
- d) l'espulsione con *“modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”* di *“persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali”*.

L'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 è così formulato ancora oggi, e ad esso si può continuare a far riferimento per quelle fattispecie che, come quella in esame, sono disciplinate dalla normativa previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.



I casi a) e b) configurano ipotesi di vulnerabilità in tutti i casi in cui la protezione internazionale non può operare, mentre le lett. c) e d), pur non prevedendo ipotesi di divieto assoluto di espulsione, forniscono comunque utili indicazioni per comprendere quando l'ordinamento ritiene esistente una situazione di vulnerabilità da prendere in considerazione.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo “*status*” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Nel merito, si ritiene che la vicenda narrata dal ricorrente sia credibile, innanzitutto per quanto concerne l'appartenenza al movimento IPOB, che risulta provata documentalmente dalla domanda di iscrizione prodotta *sub* doc. n. 6 e dalla ricevuta di versamento di un contributo al movimento IPOB Italia tramite Radio Biafra dimessa *sub* doc. n. 22.

L'attività e gli scopi dell'IPOB sono descritti nella memoria dimessa dal ricorrente alla Commissione prima dell'audizione in sede amministrativa, per cui non appare condivisibile il rilievo di genericità mosso dall'Amministrazione resistente, essendo verosimile che l'Anyiam, nel corso dell'audizione, avesse ritenuto sufficiente il richiamo al contenuto di tale memoria e non avesse ritenuto necessario ripeterne il contenuto. All'udienza del 18.4.2018, il ricorrente ha precisato che nel corso dell'audizione amministrativa non aveva riferito puntualmente di quanto accaduto durante la manifestazione del 10.2.2016 perché non gli erano state fatte domande puntuali in tal senso e aveva ritenuto sufficiente quanto scritto nella memoria, dove effettivamente quanto accaduto viene descritto puntualmente.

Peraltro la manifestazione è effettivamente avvenuta quale conseguenza dell'arresto del leader dell'IPOB, Namdi Kanu, e vi sono effettivamente stati degli spari da parte della polizia e dell'esercito che hanno provocato sei morti e una ventina di feriti (cfr. <https://www.vanguardngr.com/2016/02/biafra-6-ipob-members-shot-dead-in-aba-30-injured-45-in-police-net/>), cosicché quanto riferito dal ricorrente è anche credibile dal punto di vista estrinseco, trovando riscontro nelle fonti.



Trova, infine, riscontro nelle fonti anche quanto riferito dal ricorrente in merito al fatto che il governo nigeriano ha una considerazione negativa dell'IPOB e pone in essere atti di persecuzione nei confronti degli appartenenti a tale movimento.

Le origini ideologiche dell'IPOB possono farsi risalire al movimento indipendentista del Biafra, che aveva provocato una guerra tra il 1967 e il 1970, conclusasi con la resa delle truppe del Biafra.

L'IPOB nasce sulla base di queste rivendicazioni e del senso di marginalizzazione della popolazione Igbo, basato su rancori economici e politici, e ritiene che la soluzione sia l'indipendenza del Biafra, con un'ideologia che poggia anche sui principi del Cristianesimo, religione predominante dell'etnia Igbo.

Nel corso degli anni questo movimento ha utilizzato talvolta la violenza, tanto che si sono verificati degli scontri tra le forze di sicurezza e gli attivisti, causando vittime in entrambe le fazioni, ed è per questo motivo che le autorità nigeriane considerano tali atti come terroristici.

In realtà, sembra che il movimento prediliga e aspiri ad un approccio non violento, per pervenire ad una secessione attraverso un referendum, tanto che dalle fonti non emerge che gli atti di violenza siano promossi dai leader del movimento.

Le attività degli appartenenti all'IPOB includono la distribuzione di volantini, la sensibilizzazione della popolazione, riunioni, marce e altri incontri come riunioni di preghiera.

Le autorità nigeriane, dopo un atteggiamento iniziale passivo, hanno progressivamente limitato le attività dell'IPOB, arrivando nel settembre 2017 a considerare il movimento come illecito perché dedito ad atti di terrorismo, ma senza l'appoggio né dell'Unione Europea, né degli USA.

Le autorità federali, pertanto, sembrano considerare l'attivismo dell'IPOB come una minaccia per la sicurezza nazionale e per l'integrità della Nigeria, nonostante l'ideologia indipendentista non abbia ancora fatto molta presa nel Biafra.

La proscrizione dell'IPOB ha portato a considerare tutte le sue attività come illegali e a perseguire gli appartenenti a tale organizzazione sulla base della legge antiterrorismo; alcune persone arrestate sono state accusate di tradimento e punite con la pena di morte, e il semplice possesso di materiale dell'IPOB potrebbe costituire un fondamento sicuro per l'arresto e un procedimento penale.



Il leader dell'IPOB, Nnamdi Kanu, era stato arrestato il 14.10.2015, sottoposto a processo con l'accusa di tradimento e quindi rilasciato su cauzione; attualmente, non si sa dove si trovi, a seguito di un'operazione militare condotta a casa sua in data 14.9.2017.

Le autorità federali hanno delegato ai militari che svolgono operazioni di sicurezza nel sud est della Nigeria della repressione dell'attività dell'IPOB, e dal 2015 al 2017 sembra che tale attività repressiva abbia provocato più di 200 morti, la maggior parte dei quali civili.

Vengono segnalati centinaia di arresti di sostenitori dell'IPOB, abusi e violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza rimasti impuniti, soprattutto nei confronti di soggetti detenuti, frequenti in Nigeria anche sul piano generale.

La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi e la vulnerabilità degli appartenenti all'IPOB essere ancora maggiore a seguito della recente decisione del Governo di considerare tale organizzazione alla stregua di un gruppo terroristico (cfr. LIFOS, *Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)*, 19.12.2017, reperibile al link <https://coi.easo.europa.eu/administration/sweden/PLib/171219102.pdf>).

Il rapporto di Freedom House conferma i profili di criticità che si sono appena riportati, dando atto che le proteste dell'IPOB vengono vietate o disperse anche con la violenza, che questo ha provocato critiche da parte di gruppi per la tutela dei diritti umani, che l'IPOB nel settembre 2017 è stata designata come un'organizzazione terroristica dalle autorità federali e che la legittimità di tale decisione è stata criticata da più parti, tra cui gli USA (cfr. Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Nigeria*, 28 May 2018, consultabile in <http://www.refworld.org/docid/5b2cb85a3.html>).

Nel dicembre del 2015 sono stati arrestati 137 attivisti a favore dell'indipendenza del Biafra, e almeno otto manifestanti e due poliziotti sono stati uccisi in scontri tra indipendentisti e forze di polizia, che hanno sparato sui presenti.

Nel settembre 2016, Amnesty International ha riportato che in più occasioni le forze di sicurezza nigeriane hanno posto in essere o hanno tentato di porre in essere atti di uso eccessivo della forza nei confronti di attivisti a favore dell'indipendenza del Biafra e che vi sono numerosi casi di arresti, sparizioni forzate e uccisioni di membri di gruppi pro-Biafra; alcuni di essi vengono detenuti per aver tentato di organizzare o per aver partecipato a manifestazioni pacifiche.



In data 30.5.2016, nel corso di una manifestazione per celebrare l'anniversario dell'inizio della guerra del Biafra, numerose persone sono state uccise a Onitsha (Anambra State) e ad Asaba (Delta State), in quanto la polizia ha sparato sui membri dell'IPOB: le fonti sono discordi, in quanto la polizia riporta dieci vittime, mentre l'IPOB almeno trentacinque, e le forze dell'ordine sostengono di aver sparato dopo che i membri dell'IPOB avevano aperto il fuoco, mentre gli appartenenti al movimento negano.

Amnesty International riporta almeno diciassette morti e cinquanta feriti, quale conseguenza dell'uso eccessivo e non necessario della forza da parte della polizia; inoltre, evidenzia che tra agosto 2015 e maggio 2016 ci sono stati almeno cinque incidenti simili a Onitsha dove la polizia e i militari hanno sparato a membri e a sostenitori dell'IPOB disarmati.

Il 17.12.2015 a Onitsha (Anambra State) i militari hanno ucciso cinque sostenitori dell'IPOB che stavano festeggiando la scarcerazione di Nnamdi Kanu; la BBC riporta che la polizia ha sostenuto di aver sparato dopo essere stata attaccata, ma l'IPOB ha precisato che i dimostranti erano disarmati.

Nel febbraio 2016 i militari, sempre secondo Amnesty International, hanno disperso con l'uso eccessivo della forza una manifestazione pacifica dell'IPOB che si stava tenendo in un istituto scolastico a Aba, uccidendo almeno nove persone e ferendone molte di più. Il sito Vanguard riporta che almeno tre organizzazioni nigeriane per la tutela dei diritti umani hanno scritto una lettera al Ministro della Difesa lamentando che in data 9.2.2016 i militari hanno ucciso ventidue membri dell'IPOB disarmati e ferito più di trenta attivisti, che si erano riuniti in una scuola ad Aba per un incontro di preghiera.

A settembre 2016, la polizia ha arrestato dodici appartenenti all'IPOB a Enugu per aver invitato un mercato a chiudere per una protesta di un giorno [cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-October 2016)*, 10 November 2016, reperibile in <http://www.refworld.org/docid/5844003b4.html>].

In data 10.9.2017, a Umuhaia (Abia State) i soldati hanno attaccato la casa di un leader dell'IPOB, provocando tra cinque e quindici morti; i militari hanno sostenuto che i membri dell'IPOB avevano bloccato una strada e gettato oggetti sulla polizia, mentre l'IPOB sostiene che l'attacco sarebbe stato del tutto immotivato.



Quattro giorni dopo, i militari hanno sparato a due membri dell'IPOB che stavano partecipando ad una protesta non violenta.

Il giorno 18.9.2017 sono state arrestate cinquantanove persone iscritte all'IPOB, che, secondo fonti governative, saranno processate per terrorismo.

Il clima di tensione si è fatto ancora più acceso negli ultimi mesi, tanto che in data 29.3.2018 una bomba è scoppiata a casa del precedente Ministro delle Finanze e del fatto è stato accusato l'IPOB, e così anche per un ordigno scagliato contro la casa del Presidente dell'associazione Ohanaeze Ndigbo il giorno 29.4.2018; infine, in data 14.9.2018 sono stati rapiti quattro autisti e date alle fiamme quindici camion a Oyibo, ad opera di persone sospettate di appartenere all'IPOB, e la polizia ha arrestato diciannove sospettati.

Il giorno 30.5.2018 un'azione combinata tra polizia e militari ad Aba ha aperto il fuoco su un gruppo di membri dell'IPOB che stavano protestando ad Aba, provocando un morto e un ferito; lo stesso giorno, a Nnewi (Anambra State) si è verificato uno scontro tra forze governative e appartenenti all'IPOB che avevano acceso dei fuochi per imporre una *sit-at-home protest*, e vi è stato un morto e un ferito.

Infine, in data 22.8.2018, delle donne hanno protestato ad Owerri (Imo State) contro le sparizioni continue dei leader dell'IPOB, e almeno centoventisette persone sono state arrestate e poi rilasciate nelle settimane successive (dati ricavati da www.acceddata.com/data).

In conclusione, emerge che, a causa della sua appartenenza all'IPOB e quindi ad un gruppo politico, il ricorrente, in caso di rientro in Nigeria, potrebbe essere sottoposto ad atti di persecuzione come arresti arbitrari e limitazioni alla libertà di associazione e di riunione.

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Le restanti domande possono ritenersi assorbite.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 18583/2012).

P.Q.M.



Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione dello *status* di rifugiato;

nulla sulle spese;

si riserva di liquidare, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente all'esito del deposito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 25 ottobre 2018

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Tania Vettore

